

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

- che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

Considerato:

- che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale (D.L. 158/2012 Balduzzi);

Visto:

- che il Consiglio Comunale di Pisa si era determinato in tal senso approvando, già nel 2015 con Delibera di Consiglio Comunale una norma di Regolamento Urbanistico che regolava la dislocazione territoriale delle sale gioco;

Dato atto:

- che su tale materia è intervenuta la Regione Toscana con propria Legge 57/2013, modificata con L.R. 85/2014, prevedendo iniziative e finanziamenti per il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti da ludopatia, disciplinando limiti alla pubblicità e promozione del gioco, normando le distanze minime dei luoghi in cui si pratica il gioco da alcuni luoghi "sensibili" e indicando la possibilità per i Comuni di individuarne di ulteriori;

Considerato:

- che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale - nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente per salvaguardare valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

Visto:

- che la definizione delle "caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età" è stata demandata, dall'art. 1, comma 636, della

Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), alle intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;

Preso atto:

- dei lavori della competente Commissione Consiliare;

Vista:

- anche la mozione del Consiglio Regionale n. 311 del 04/05/2016, che impegna la Giunta Regionale:

- “ad assumere, in sede di Conferenza Unificata, una posizione volta a consentire e preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche l'autonomia normativa e regolamentare di regioni ed enti locali in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, pur in presenza di una disciplina di livello statale in materia, con particolare riferimento alla possibilità delle regioni stesse di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale”;

- “a porre in essere ogni iniziativa per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche sollevando una questione di legittimità costituzionale nell'eventualità in cui le determinazioni successive alla Conferenza Unificata dovessero risultare contrarie alle indicazioni evidenziate in quella sede dalle regioni, o comunque, lesive del riparto di competenze in capo a regioni ed autonomie territoriali, del principio costituzionale di tutela della salute, di sussidiarietà o di altri principi costituzionalmente garantiti e connessi al contrasto del gioco d'azzardo patologico”;

Il Consiglio

Visto:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in breve TULPS), ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

- l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;

- l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 18 gennaio 2007, sulla individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi

6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

- l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 “Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico”;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;

- l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011);

- l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;

- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS del 22/01/2011 – sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011, per la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 9 settembre 2011, avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, legge n. 220 del 2010;

- il Decreto Legge Balduzzi del 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;

- la legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”, modificata con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85;

- l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- il decreto del presidente della giunta regionale 11 marzo 2015, n. 26/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57”;

- l'articolo 1, comma 926, della Legge 23 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sulla riapertura dei termini di attivazione delle procedure di regolarizzazione dei negozi di gioco di cui alla Legge di Stabilità 2014;

- l'articolo 1, comma 936, della medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)”;

Visto e preso atto:

- del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile della Direzione DD10 in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto:

- che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del TUEL;

Visti:

- i pareri espressi dalle Commissioni Consiliari;

Richiamata:

- la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

- di approvare la narrativa che precede;
- di approvare il "Regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento